

8. Laddove, a conclusione della presentazione delle richieste di cui al comma 6, le risorse da destinare al beneficio di cui al presente decreto risultino insufficienti a coprire l'intera platea dei beneficiari, l'importo di cui al comma 4 è adeguatamente rideterminato.

Art. 2.

Modalità di fruizione del beneficio

1. Il beneficio accreditato è fruibile secondo le modalità previste per l'utilizzo della Carta Acquisti, come strumento di pagamento su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale, in base a quanto stabilito all'art. 8 del più volte citato decreto interdicapartimentale del 16 settembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Versamento al Fondo Carta Acquisti

1. Le risorse pari ad euro 33.526.846,45 per l'anno 2014, finalizzate dall'art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al finanziamento di contributi alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, sono iscritte sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2016

*Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con delega in materia di politiche per la famiglia*
COSTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1983

16A06064

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2016.

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso.

IL CONSIGLIO

DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii;

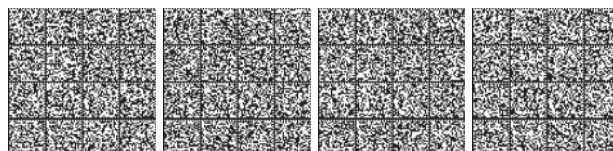
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in mate-

ria di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Tenuto conto che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici richiesti dal mercato vigilato in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della normativa di settore, con riferimento a casi concreti – fatta



eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del richiamato decreto legislativo n. 50/2016 – costituisce uno strumento di supporto alle stazioni appaltanti, volto a garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stesse, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche;

Tenuto conto che l'Autorità nazionale anticorruzione svolge anche un'attività consultiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse e, in determinati casi, di soggetti privati con riferimento a problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai decreti attuativi con riguardo a fattispecie specifiche;

Ritenuto che la funzione consultiva attribuita all'Autorità nazionale anticorruzione debba essere considerata strettamente connessa con le riconosciute funzioni di vigilanza, in quanto volta a fornire indicazioni *ex ante* e ad orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza;

Ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un *iter* procedimentale uniforme per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione sia in materia di prevenzione della corruzione sia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio del 20 luglio 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. L'Autorità svolge attività consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai suoi decreti attuativi, nonché indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016 e, comunque, al di fuori dei casi in cui è previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 dello stesso decreto.

2. L'attività consultiva è esercitata:

a) quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità;

b) quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi;

c) quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità;

d) quando la richiesta sottoposta all'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio-economico;

e) quando i profili problematici individuati nella richiesta per l'esercizio dell'attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità, appaiono particolarmente significativi.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. Possono rivolgere all'Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all'art. 1, comma 1:

a) le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse nonché le stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 50/2016;

b) i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell'ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse;

c) gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici.

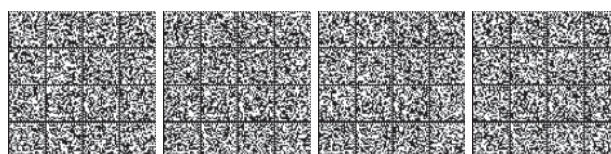
Art. 3.

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di parere è trasmessa all'Autorità preferibilmente mediante utilizzo di posta elettronica unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare la questione giuridica sottoposta. A tal fine è possibile utilizzare il modulo allegato al presente Regolamento.

2. La richiesta — sottoscritta dal legale rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di diritto privato di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) ovvero dal Responsabile della corruzione e della trasparenza — deve contenere una sintetica ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere. Il quesito o i quesiti giuridici sottoposti all'Autorità devono essere preferibilmente articolati in punti.

3. Nella richiesta di parere le parti segnalano i dati sensibili, che a loro giudizio devono essere sottratti alla pubblicazione.



Art. 4.

Inammissibilità della richiesta

1. Non sono ritenute ammissibili le richieste che:

- a) non rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2;
- b) non riguardano fattispecie specifiche;
- c) non sono sottoscritte dall'organo competente, ai sensi dell'art. 3, comma 2;
- d) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati, e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorità;
- e) hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell'Autorità.
- f) hanno contenuto generico o contengono un mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa fra le parti.

Art. 5.

Archiviazione delle richieste

1. L'Ufficio competente provvede alle archiviazioni delle richieste di parere ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 4 e comunica al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle archiviazioni predisposte.

2. I provvedimenti di archiviazione sono comunicati ai soggetti richiedenti preferibilmente mediante posta elettronica e se non disponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora le richieste oggetto di archiviazione riguardino questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell'adozione di atti a carattere generale o per l'avvio di attività di vigilanza.

Art. 6.

Istruttoria e adozione del parere ordinario

1. L'Ufficio esamina le richieste pervenute e, con riferimento a quelle ritenute ammissibili, redige, previa apposita istruttoria, una proposta di parere che sottopone al Consiglio per la successiva approvazione.

2. Il parere ordinario approvato dal Consiglio è comunicato, a firma del Presidente dell'Autorità, alle parti interessate.

Art. 7.

Parere in forma breve

1. Il parere può essere reso in forma breve nei casi in cui la questione giuridica oggetto della richiesta non necessita di uno specifico approfondimento istruttorio, perché di pacifica interpretazione ed in quanto oggetto di precedenti pronunce dell'Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati e già condivisi dalla stessa.

2. Il dirigente dell'ufficio sottopone, cumulativamente e con cadenza settimanale, al Presidente i pareri redatti in forma breve per la successiva trasmissione ed approvazione da parte del Consiglio.

3. Una volta approvato dal Consiglio, il parere è comunicato a firma del dirigente alle parti interessate.

Art. 8.

Comunicazioni e pubblicità

1. I pareri adottati ai sensi dell'art. 6 sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità, tenendo conto dell'eventuale richiesta formulata dalle parti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 e comunque sottraendo dalla pubblicazione solo i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni dell'Autorità.

Art. 9.

Abrogazione

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Autorità.

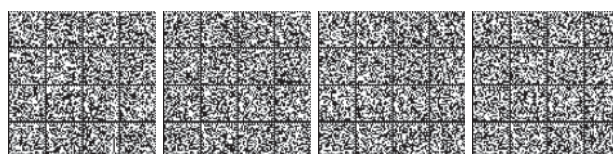
2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 14 gennaio 2015.

Roma, 20 luglio 2016

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2016

Il segretario: ESPOSITO



MODULO INFORMATICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI PARERE

(utilizzabile per richiedere all'ANAC l'esercizio della funzione consultiva svolta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso)

Il modulo per la presentazione di richiesta di parere dovrà essere trasmesso, unitamente agli allegati, attraverso un'unica comunicazione indirizzata alla casella: uprot@anticorruzione.it

Il modulo dovrà essere inviato in originale e sottoscritto da parte del richiedente.

Tutti gli allegati dovranno essere presentati in formato digitale.

Non potranno essere accettati richieste di parere e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i requisiti minimi sopra richiamati.

1. Soggetto richiedente

Denominazione del soggetto richiedente

CF/P.Iva

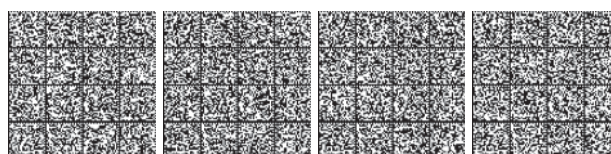
Indirizzo

Nominativo del soggetto firmatario (la richiesta di parere deve pervenire dal legale rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di diritto privato ovvero dal Responsabile della corruzione e della trasparenza).

Indirizzo di posta elettronica

Recapito telefonico

2. Eventuali soggetti controinteressati (indicare i nomi e i recapiti dei soggetti, pubblici e privati, nei confronti dei quali il parere è destinato a produrre effetti diretti).



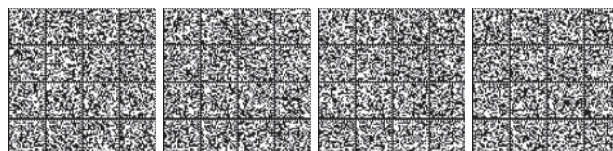
3. Esistenza di contenzioso

- ☐ SÌ
☐ NO

Se sì, specificare gli elementi identificativi del ricorso o giudizio e gli eventuali esiti.

4. Riferimenti normativi su cui verte la questione giuridica interpretativa**5. Indicazione di eventuali precedenti decisioni dell'Autorità correlate all'oggetto della richiesta**

6. Chiara e sintetica formulazione della richiesta di parere (è necessario fornire una succinta indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del rilascio del parere ed elaborare il quesito o i quesiti di diritto, preferibilmente articolati in punti, per i quali il parere è richiesto. Con separato atto è possibile allegare memorie più approfondite).

Rappresentazione del fatto

Quesito o quesiti di diritto

--

7. Elenco dei documenti allegati alla richiesta

☐ Memoria contenente più argomentate deduzioni sulla questione giuridica sottoposta
☐ Provvedimenti ed atti rilevanti ai fini della soluzione della questione sollevata
☐ Corrispondenza rilevante
☐ Memorie e atti di eventuali controinteressati
☐ Altro (specificare)

Il parere sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell'Autorità. A tal fine si chiede l'esclusione dalla pubblicazione dei seguenti dati sensibili

--

Data,.....

Firma

16A06071

